



**PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SOLARE E RELATIVE OPERE CONNESSE DENOMINATO “MORLENZO” DELLA POTENZA DI 24,586 MWP PRESENTATO DA IREN GREEN GENERATION TECH S.R.L. LOCALIZZATO NEL COMUNE CORTEMAGGIORE (PC).**

**OSSERVAZIONI COMUNE DI CORTEMAGGIORE**

**1) L’interesse archeologico e storico delle aree e le loro caratteristiche urbanistiche.**

Il Comune di Cortemaggiore si estende tra i torrenti Riglio e Arda nella fascia di bassa pianura compresa, in età romana, tra due grandi strade consolari: l’Emilia (187 a.C.) a sud e la Postumia (148 a.C.) a nord. L’occupazione stabile del territorio si realizzò dopo la fondazione della colonia di Piacenza (218 a.C.), a seguito delle bonifiche effettuate da Marco Aurelio Scauro alla fine del II secolo a.C. Risale probabilmente a quest’epoca anche la centuriazione, ossia la divisione del terreno, mediante il tracciato di assi ortogonali, in lotti quadrati di 200 iugeri (circa 50 ettari), allo scopo di migliorare lo sfruttamento agricolo e di assegnare terre in proprietà ai coloni. Di questa importante opera agrimensoria rimangono ancora oggi segni evidenti nell’orientamento di vie, canali e campi soprattutto a nord-ovest del paese e al limite occidentale del comune. Si tratta, appunto e precisamente, proprio delle aree Morlenzo e Morlenzetto.

I primi ritrovamenti d’epoca romana risalgono alla metà del secolo scorso, quando vennero alla luce una tomba a Morlenzo e una fibula in bronzo a Morlenzetto. Da allora si sono moltiplicate le segnalazioni di affioramenti di materiali romani che indicano un popolamento capillare di tutto il comprensorio municipale. È pertanto credibile che esistessero in tali zone molti edifici rustici di dimensioni contenute funzionali alle conduzioni dei fondi agricoli e altri più vasti dotati di locali residenziali.

Ancora oggi, a Morlenzo e Morlenzetto, diversi sono i fabbricati rurali classificati di interesse storico e testimoniale dallo strumento urbanistico.

Sempre in località Morlenzo è inoltre presente un antico cimitero ebraico, risalente alla fine del XVIII secolo, facente parte del “Patrimonio culturale dell’Emilia Romagna” e soggetto a tutela op legis.

**INQUADRAMENTO URBANISTICO**

Le aree oggetto dell’intervento risultano infatti inquadrare nel vigente strumento urbanistico del Comune di Cortemaggiore nell’ambito della **struttura centuriata**, disciplinata dall’art. 62 del PRG, il quale richiama anche le NTA del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).

Si riportano di seguito le corrispondenti norme.

**PRG vigente Comune di Cortemaggiore**

**Art. 62                      Ambito della struttura centuriata**

- 62.01      Nelle Tavole P1 di PRG sono individuati gli elementi della centuriazione che costituiscono la caratterizzazione storica del paesaggio agrario (es. strade, strade poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione e ogni altro elemento riconoscibile nell’ambito della topografia della divisione agraria) e che in quanto tale devono essere salvaguardati e valorizzati poiché espressione del paesaggio.

E' fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali di cui all'art. 24, § 1 e § 3 dell'art. 24 delle NTA del PTCP.


62.01 bis Nelle zone di tutela della struttura centuriata sono consentiti gli interventi di cui al § 4, 5, 6, 7 dell'art. 24 delle NTA del PTCP.

62.02 Destinazioni d'Uso: ambiti centuriati in zona agricola: sono ammesse le destinazioni d'uso relative le zone agricole: U4\nullo, U4.1\nullo,U4.2\nullo, U4.3\CuB, U4.5\CuM, U4.6\CuM, U4.4\nullo.

Per i fabbricati non più connessi all'attività agricola sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: U1\CuB,U2.1\CuB, U5.1\CuM.

Modalità di intervento, intervento diretto: Per i fabbricati esistenti, destinati e o non più destinati all'attività agricola aventi valore storico architettonico e testimoniale valgono le disposizioni di cui all'art.68 delle presenti Norme . Gli interventi dovranno prevedere il mantenimento e favorire la ricostruzione del paesaggio agrario di pianura attraverso filari o gruppi di alberi con essenze locali.

Per i fabbricati esistenti, non più destinati all'attività agricola non aventi valore storico architettonico e testimoniale secondo quanto definito all'art.97, punto 97.05 delle presenti Norme.



ART. 62- AMBITO DELLA STRUTTURA CENTURIATA



## **DESTINAZIONI D'USO AMMESSE DAL PRG VIGENTE DEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE**

Funzione Agricola U4:

Costruzioni agricole ad uso abitazione	U4 \ nullo
Costruzioni agricole di servizio alla produzione agricola	U4 .1\ nullo
Costruzioni rurali destinate all'allevamento aziendale o interaziendale con gli annessi fabbricati di servizio e gli impianti necessari allo svolgimento ditale attività a servizio dell'azienda singola o associata	U4 .2\ nullo
Strutture per attività di trasformazione, la conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici	U4.3 \ CuB
Strutture per allevamenti zootecnici di tipo intensivo: allevamenti zootecnici non direttamente collegati alle aziende agricole	U4.4 \ nullo
Impianti produttivi agro – alimentari	U4 .5\ CuM
Strutture per attività ricettive agroturistiche	U4 .6\ CuM

**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (adottato con atto C.P. n° 5 del 26 Gennaio 1999 e approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000) vigente all'epoca di approvazione del PRG Comune di Cortemaggiore, a cui fa riferimento l'art. 62 del medesimo.**

### **ART. 24 PTCP**

#### **Zone di tutela della struttura centuriata**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione ed alla salva guardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato da una particolare concentrazione di tali elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

2. Le tavole contrassegnate dalla lettera A1 del presente Piano individuano:

- a. gli ambiti con presenza di elementi diffusi;
- b. gli elementi localizzati.

Per tali ambiti ed elementi valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Gli ambiti di cui al precedente comma 2, fermo restando quanto stabilito al successivo comma, hanno di norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente assoggettate alle prescrizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:

a. è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al comma 1 del presente articolo; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi localizzati della centuriazione;

b. qualora i PRG non abbiano ancora effettuato la catalogazione dei manufatti architettonici di interesse storico e definito gli interventi ammissibili sulle singole unità del patrimonio edilizio esistente in conformità ai disposti dell'articolo 36 e all'articolo 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;

c. gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriati presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

4. Nelle "zone di tutela della struttura centuriata" sono inoltre consentiti:

a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, definito ammissibile dal Piano Regolatore Generale in conformità alla L.R. 7 Dicembre 1978 n. 47 e s.m.;

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;

c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

**e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.** Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

**5. Le opere di cui alle lettere, d. ed e. del precedente comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.** In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

6. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria;

b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;

c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;

d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

7. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

**Nel PTCP vigente, APPROVATO con atto C.P. n. 69 del 2 Luglio 2010, ADOTTATO C.P. n. 17 del 16 Febbraio 2009, modificato con Variante specifica adottata con atto C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013, approvata con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017, l'Art. 23 - Zone di tutela della struttura centuriata – riporta le medesime disposizioni.**

**Si esprime pertanto parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento, in via principale in quanto tipologia di progetto espressamente escluso sia dallo strumento urbanistico comunale vigente (PRG), sia dal PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).**

L'installazione di un impianto fotovoltaico di tali dimensioni nella zona Morlenzetto, in posizione peraltro particolarmente visibile dalle strade comunali via Morlenzo e via Morlenzetto, andrebbe quindi a compromettere gravemente un territorio tutelato dalle norme previste per le strutture centuriate, ove sono presenti elementi di interesse



archeologico, storico e culturale e nel quale è assai probabile siano presenti nel sottosuolo, ancorché non ancora rinvenuti, ulteriori materiali di epoca romana, territorio che storicamente era stato individuato per il miglior sfruttamento agricolo.

**2) Le caratteristiche di Via Morlenzetto ed il divieto di accesso a veicoli con massa superiore alle 10 tonnellate.**

Per eseguire i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico in questione, risulterebbe inevitabile transitare su via Morlenzetto con autocarri e autoarticolati per il trasporto del materiale da installare sui terreni (pannelli fotovoltaici, strutture di sostegno ecc.).

Tale transito non è assolutamente possibile in quanto su tale strada, per ragioni di sicurezza legate alle caratteristiche della strada, che presenta larghezza di dimensioni estremamente ridotte, con rive ripide su canali profondi e pericolosi avvallamenti, vige da diversi anni un divieto di transito ai mezzi con massa massima superiore alle 10 tonnellate.

**Si esprime dunque parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento in quanto i lavori di realizzazione presupporrebbero il raggiungimento del cantiere da parte di veicoli pesanti che non potrebbero accedere alla strada stante il divieto vigente.**

Sul punto è stato peraltro effettuato in data odierna, 11 aprile 2025, un sopralluogo finalizzato ad effettuare ulteriori verifiche di sicurezza e stabilità delle strade via Morlenzetto e via Morlenzo e dei ponti presenti su tali tratti, da parte del Servizio Polizia Municipale e del Servizio Viabilità dell'Ufficio Tecnico, che ci si riserva di produrre agli Enti nella Conferenza convocata per giovedì 17 aprile 2025 ore 10.30.

**3) L'inopportunità di consumare superficie agricola in maniera del tutto frammentata.**

L'intervento andrebbe a consumare complessivamente una superficie agricola di circa 40 ettari, ma a dire il vero, per rispettare le distanze minime dalle sedi stradali (autostrada e strade comunali) e dai canali di irrigazione, diverso terreno verrebbe di fatto malamente sprecato, poiché rimarrebbe inutilizzato sia per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, sia per quanto riguarda il ben più consono utilizzo agricolo. Inoltre l'estrema frammentazione della localizzazione dell'impianto, che si presenterebbe formato da diversi quadranti separati e distanti l'uno dall'altro, conferma l'inopportunità di procedere con una installazione che andrebbe a deturpare gravemente ed in maniera disordinata le importanti caratteristiche paesaggistiche del territorio in questione. **Si esprime dunque, anche per tale ragione, parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento.**

**4) L'assoggettamento dell'area a gravi allagamenti.**

L'area in questione nel corso degli ultimi decenni è stata colpita in numerose occasioni da gravi allagamenti, gli ultimi dei quali avvenuti, a seguito delle rilevanti esondazioni del Cavo Fontana Alta in località Morlenzetto e Casa Bassa, nelle giornate del 15, 16, 21 maggio e 10 giugno 2024, allagamenti tali da comportare anche la chiusura di un lungo tratto della strada comunale Via Morlenzetto.

**Si esprime dunque parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento** in quanto si ritiene inappropriato ed inopportuno, soprattutto ai fini della sicurezza, installare su tali terreni cabine elettriche e pannelli fotovoltaici che generano energia elettrica, impianti che notoriamente dovrebbero rimanere lontani da zone con alta probabilità di presenza di acqua ad interferire.

**5) Le caratteristiche dei terreni agricoli sede di installazione dell'impianto.**

Si tratta di terreni agricoli notevolmente fertili, irrigui, poco distanti dal centro abitato, sui quali viene coltivato il foraggio (prato e mais) da destinare direttamente alle vacche il cui latte prodotto viene fornito ai caseifici locali per la produzione del formaggio DOP Grana Padano, prodotto di eccellenza del nostro territorio.

La normativa regionale già esclude, dalla possibilità di insediare impianti fotovoltaici, i terreni sui quali vengono coltivati prodotti DOP, quali ad esempio il pomodoro e la cipolla. Nel caso in questione il prodotto coltivato sui terreni (il predetto foraggio) non è un DOP, ma risulta fondamentale ed imprescindibile nella filiera produttiva del DOP Grana Padano. Tale impianto andrebbe dunque a sottrarre quasi interamente, all'impresa agricola conduttrice, l'appezzamento di terreni coltivati per la produzione del foraggio destinato alle vacche che producono il latte destinato ai caseifici locali per la produzione di Grana Padano, con ripercussioni certamente negative sui piani economici aziendali ed occupazionali dell'impresa stessa.

Come rilevato dal Consorzio di Tutela del Grana Padano, ogni intervento che dovesse avere l'effetto di ridurre la superficie di terreni destinati al suddetto foraggio non può che creare problemi di approvvigionamento per i caseifici locali, che potrebbero creare difficoltà nel rispettare i dettami del disciplinare di produzione del Grana Padano DOP.

Come inoltre rilevato dalle associazioni di categoria agricole, l'installazione di questi impianti fotovoltaici su terreni adiacenti le autostrade che attraversano la pianura emiliana va a corrompere gravemente la caratterizzazione percepibile dall'utenza del turismo enogastronomico, di "Food Valley" del nostro territorio, che ha un'altissima concentrazione di prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta). **Anche per tali ragioni si esprime parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento.**

**6) L'impatto sul territorio, l'infrastruttura stradale presente e l'opera di mobilità leggera realizzata in via Morlenzo.**

Via Morlenzo e Via Morlenzetto sono, già di per sé, due piccole strade comunali a bassissima intensità di traffico veicolare, che vengono quotidianamente percorse da diversi pedoni e ciclisti per passeggiate ed esercizio di attività fisica all'interno di un paesaggio di campagna da sempre ritenuto tra i più belli e gradevoli di Cortemaggiore. Proprio per tale ragione, già la precedente amministrazione comunale, di cui il sottoscritto faceva parte, aveva realizzato, parallela a via Morlenzo, una pista ciclo-pedonale della lunghezza di circa 1 kilometro. Essendo stata la stessa pista fin da subito molto utilizzata e frequentata dalla popolazione locale, l'attuale Amministrazione ha già previsto nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 un prolungamento proprio in direzione Morlenzetto.

Il successo di tale opera di mobilità leggera e la volontà dell'Amministrazione di programmare il suo prolungamento risiedono pertanto, come detto, nell'apprezzamento dato dalla popolazione locale alla bellezza, anche naturalistica, di tale parte del territorio, che un impianto di questo genere andrebbe a danneggiare irrimediabilmente.

Si esprime dunque parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento, in quanto l'installazione di un impianto fotovoltaico nella zona Morlenzetto, in area particolarmente visibile dalle strade comunali via Morlenzo e via Morlenzetto, andrebbe a deturpare gravemente le importanti caratteristiche paesaggistiche del territorio in questione.

**Per quanto sopra esposto, si esprime parere sfavorevole sulla realizzazione dell'intervento in oggetto, nonché parere contrario a qualsiasi:**

- approvazione di variante urbanistica

- **rilascio di permesso di costruire,**
- **rilascio di autorizzazione posa cavi interrati lungo Via Morlenzetto,**
- **rilascio autorizzazione interferenza linea interrata di connessione MT con metanodotto comunale esistente,**
- **rilascio autorizzazione apertura nuovi passi carrai su Via Morlenzetto,**
- **rilascio autorizzazione apertura nuovo passo carraio Via Morlenzo,**
- **rilascio di deroga sulla fascia di rispetto strada comunale Via Morlenzetto.**

**Si ritiene pertanto che l'iter autorizzativo in corso per l'installazione di tale impianto fotovoltaico debba essere immediatamente interrotto.**

Per il Comune di Cortemaggiore

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Geom. Ezio Marocchi

Il Sindaco  
Dott. Luigi Merli